

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4104 del 09/08/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Carrozzeria Emiliana di Ortolani Luca e Filippo s.n.c. per impianto ubicato in Via Selice n. 106, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4279 del 08/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Carrozzeria Emiliana di Ortolani Luca e Filippo s.n.c. per impianto ubicato in Via Selice n. 106, Comune di Imola (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Carrozzeria Emiliana di Ortolani Luca e Filippo s.n.c. per l'impianto sito a Imola, in via Selice n. 106, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue industriali e domestiche. Soggetto competente Comune di Imola;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera Art. 272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la Carrozzeria Emiliana di Ortolani Luca e Filippo s.n.c. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Carrozzeria Emiliana di Ortolani Luca e Filippo s.n.c., C.F. e P.IVA 002100971205, con sede legale a Imola, in via Selice n. 106, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Maurizio Castellari, in qualità di procuratore speciale di Carrozzeria Emiliana di Ortolani Luca e Filippo s.n.c. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 21/3/2018 al prot. n. 10298 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 26/3/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 26/3/2018 al prot. PGBO n. 7260, ha trasmesso detta domanda ad Arpae e ad Hera S.p.A.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Hera S.p.A. con propria nota del 14/4/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 12/4/2018 al prot. PGBO n. 8633, ha richiesto integrazioni documentali, che sono state presentate dalla ditta istante in data 18/6/2018.

Hera S.p.A. con propria nota del 20/6/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 21/6/2018 al prot. PGBO n. 14485, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Imola con proprio atto del 29/6/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 2/7/2018 al prot. PGBO n. 15357, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad €78 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 156 ridotto del 50% in quanto proseguimento senza modifiche.

Bologna, data di redazione 8/8/2018

Il Dirigente Responsabile

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Incarico prorogato fino al 31/12/2018 con D.D.G. n.58/2018

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della Carrozzeria Emiliana di Ortolani Luca e Filippo s.n.c. ubicato in Via Selice n. 106,
Comune di Imola (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali e domestiche" formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 59068 del 20/6/2018, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 943 del 29/6/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 11303/2018

Documento redatto in data 8/8/2018



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 943 del 29/06/2018

OGGETTO: AUA 2018 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE - CARROZZERIA EMILIANA DI ORTOLANI LUCA E FILIPPO SNC, VIA SELICE 106.

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 10298 del 21.03.2018, presentata dal Sig. Luca Ortolani, in qualità di legale rappresentante della Carrozzeria Emiliana di Ortolani Luca e Filippo S.n.c. (C.F. 002100971205) con sede a Imola in Via Selice 106, per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche, derivanti dall'attività di autocarrozzeria con lavaggio;
- visto che Hera Spa con comunicazione Prot. n. 59068 pervenuta al Prot. Gen. 22770 del 21.06.2018 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole con indicazioni e prescrizioni;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- dato atto che il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale D.ssa Simonetta D'Amore in forza del Decreto del Sindaco n. 6 del 27/6/2018;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIATA NULLA OSTA CON INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali e domestiche, a Imola in Via Selice 106, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 22770 del 21.06.2018 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa

destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;

- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 29/06/2018

IL DIRIGENTE

Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 20 giugno 2018
Prot. n. 59068

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio tecnico

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
suap@pec.comune.imola.bo.it

Spettabile
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Ditta CARROZZERIA EMILIANA SNC – Via Selice 106 – Imola – Parere per
Autorizzazione Unica Ambientale**

*ns.rif.: prot.prec 30371 del 26/03/2018
36614 del 12/04/2018
57714 del 18/06/2018*

Richiedente: CARROZZERIA EMILIANA SNC

Ubicazione: Via Selice 106 - Imola

Attività : autocarrozzeria con lavaggio

In merito alla richiesta in oggetto, viste le integrazioni presentate, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini dell'autorizzazione medesima della Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Faenza l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque domestiche e acque industriali derivanti dall'attività di lavaggio auto.
- 3) I reflui industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo così come descritto nella documentazione tecnica presentata e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 –Tabella 3 – Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
- 4) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale delle acque industriali, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

- 6) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 7) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
- 8) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 9) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 10) L'altra immissione indicata in planimetria non è soggetta ad autorizzazione espressa in quanto convogliante esclusivamente reflui meteorici non contaminati.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
GianNicola Scarcella



Autorizzazione Unica Ambientale

CARROZZERIA EMILIANA di Ortolani Luca e Filippo Snc

Comune di Imola - via Selice n° 106

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg" svolta dalla società CARROZZERIA EMILIANA di Ortolani Luca e Filippo Snc nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, via Selice n° 106, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente al punto 1, dell'allegato 4 della DGR n°2236/09:

1. La società CARROZZERIA EMILIANA di Ortolani Luca e Filippo Snc è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E2

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA

EMISSIONI E3 – E4 – E5 – E6

PROVENIENZA: CARTEGGIATURA

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE UTENSILI

- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;
- Non dovrà essere superato un consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
- Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema

di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

- Durante l'effettuazione delle eventuali operazioni di carteggiatura/aspirazione utensili, le emissioni devono essere captate e convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluyente	
	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	
	Catalizzatori	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- Entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONI PROVENIENTI DA IMPIANTI TERMICI - ATTIVITA' AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCARSAMENTE RILEVANTE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera dd).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CARROZZERIA EMILIANA di

Ortolani Luca e Filippo Snc, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.